

## REGOLAMENTO (CE) N. 831/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1996

che stabilisce i quantitativi di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario disponibili per il terzo trimestre 1996 nell'ambito del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi Baltici<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2931/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 202/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, che precisa in che misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nell'aprile 1996 per i prodotti di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione aventi per oggetto i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1713/95 hanno riguardato, nel caso di taluni prodotti,

quantitativi inferiori a quelli disponibili; che è quindi opportuno determinare, per ciascun prodotto, il quantitativo disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1713/95 disponibili per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 1.